



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 07/01/2016

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Occupazione anticipata e determinazione urgente delle Indennità provvisorie di espropriazione.

Procedimento espropriativo relativo all'opera pubblica denominata "Risoluzione a rotatoria dell'intersezione della S.P. 234 "di Castel del Monte" con la S.P. 19 "Corato - San Magno verso Poggiorsini". Decreto di occupazione anticipata preordinata all'espropriazione e di determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R.P. 3/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Provincia di Bari, con Deliberazione di Giunta n. 130 del 28/12/2012, approvava il progetto preliminare relativo all'opera pubblica "Risoluzione a rotatoria dell'intersezione della S.P. 234 "di Castel del Monte" con la S.P. 19 "Corato - San Magno verso Poggiorsini";
- l'intervento da realizzare riguarda aree ricadenti nel comune di Corato e, non essendo conforme alla pianificazione urbanistica vigente nei predetti comuni, ha reso necessaria l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R.P. n. 3/2005;
- il Consiglio Comunale di Corato, con deliberazione n. 82 del 20.12.2014, ha approvato, ai soli fini urbanistici, il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R.P. 3/2005, come modificato dall'art. 6 della L.R.P. n. 19 del 19.07.2013, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica, senza necessità di approvazione regionale, ai sensi dell'art. 12 della L.R.P. 3/2005 e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327/2001;
- il Responsabile del procedimento espropriativo, al fine di acquisire al demanio stradale della Città Metropolitana di Bari le aree di proprietà privata interessate dalla realizzazione di detta opera pubblica, ha comunicato personalmente a tutti gli interessati l'avvio del procedimento espropriativo mediante note trasmesse con raccomandata A.R., ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e dell'art. 14, 1 comma, della L.R.P. 3/2005, e ritualmente pervenute a tutti gli interessati;
- sono state correttamente espletate le formalità di comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, volte ad assicurare le garanzie di partecipazione procedimentale, e non sono state formulate osservazioni nei termini legalmente previsti da parte dei soggetti interessati;

Vista la L. 56/2014, recante Disposizioni sulle Città' metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni, che ha sancito a far data dal 1° gennaio 2015 il subentro della Città' Metropolitana di Bari tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia omonima, e nelle relative funzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 43 del 22.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica di cui trattasi, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera pubblica da realizzare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. 327/01;

Dato atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori è di € 300.000,00, di cui € 13.000,00, previsti alla voce c5) del quadro economico del progetto, denominata Acquisizione aree e immobili, da impiegare per l'acquisizione al demanio dell'Ente delle aree da espropriare;

Ravvisata la necessità di disporre, senza particolari indagini e formalità, l'occupazione anticipata delle aree da espropriare, considerato che l'avvio dei lavori di cui trattasi riveste carattere di particolare urgenza in relazione alla natura delle opere da realizzare, afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di lavori stradali, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15, 2 comma, lett. c), della L.R.P. n. 3/2005;

Verificato, inoltre, che sussistono le condizioni giuridiche per l'emanazione da parte dell'Autorità espropriante di un decreto dirigenziale di occupazione anticipata delle aree da espropriare, contestualmente alla determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001;

Dato atto che gli interessati devono essere informati della data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, per consentire agli interessati di prendere visione della documentazione progettuale e di fornire ogni elemento utile, ai fini della liquidazione delle indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/2001;

Considerato che il presente Decreto dirigenziale dovrà essere notificato ai soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, e successivamente eseguito mediante formale immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa in favore della Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001;

Visto l'"Elenco particelle espropriande", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da occupare e dei relativi intestatari catastali, nonché il calcolo delle relative indennità provvisorie di espropriazione, determinate ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;

Visto, inoltre, lo stralcio del "Piano particellare di esproprio", che pure si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 01.01.2015, relativo al conferimento dell'Avv. Rosa Dipierro dell'incarico di Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento espropriativo, per il responsabile per la realizzazione della opera pubblica e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria amministrativa;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto indicata è l'Ing. Cataldo Lastella;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l' art. 107;

Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente procedimento, conforme alla risultanze istruttorie, è stato espletato nell'osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DECRETA

Art. 1

Al fine di provvedere all'esecuzione dell'opera pubblica indicata in epigrafe, si dispone in favore della Città Metropolitana di Bari, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15, 2 comma, lett. c), della L.R.P. n. 3/2005, l'occupazione anticipata delle aree ricadenti nel territorio del comune di Corato, specificamente individuate nell' "Elenco particelle espropriande", contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché delle indennità provvisorie di espropriazione, e nello stralcio del "Piano particellare d'esproprio", che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione, o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta un'indennità di occupazione, da calcolare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 3

A norma dell'art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il presente decreto dirigenziale, ai fini dell'immissione in possesso delle aree espropriande in favore della Città Metropolitana di Bari, dovrà essere eseguito con le modalità di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso decreto. I tecnici di seguito indicati sono autorizzati ad introdursi nelle aree di proprietà privata soggette ad occupazione, previa notifica ai proprietari interessati dell'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui sono previste le operazioni di immissione in possesso. L'esecuzione del decreto dovrà essere effettuata, congiuntamente o disgiuntamente, dai seguenti tecnici:

1. Geom. AMATI Vito, nato a Martina Franca il 04.05.1968;
2. Geom. CALAMITA Leonardo, nato a Bitonto il 30.05.1968;
3. Ing. CURCI Francesco, nato a Bari il 06.06.1961;
4. Geom. LUPO Vincenzo, nato a Bari il 25/02/1965;
5. Geom. TEDESCHI Francesco, nato a Bisceglie il 14.09.1976.

Art. 4

L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni occupati in forza del presente decreto è stata determinata in via provvisoria sulla base del valore venale degli immobili da espropriare, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed effettive degli stessi, nella misura indicata nell'allegato "Elenco particelle espropriande", di cui all'art. 1 del presente decreto, a fianco di ciascuna ditta, ai sensi

dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. Coloro i quali intendano accettare le indennità provvisorie di espropriazione offerte, a norma dell'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso. A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Il proprietario che condivide la determinazione provvisoria dell'indennità ha diritto di ricevere, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, del D.P.R. 327/2001, un acconto pari all'80% del valore dell'indennità offerta, previa acquisizione dell'autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà dell'area esproprianda.

Le indennità da corrispondere per eventuali manufatti da demolire, insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, di cui si accerti l'esistenza in sede di immissione in possesso, saranno determinate successivamente alla redazione dello stato di consistenza e comunicate alle ditte da espropriare. In questo caso il termine di 30 giorni per l'accettazione delle indennità decorrerà da quest'ultima comunicazione. Il valore delle aree espropriande, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001, è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo, che si considerano realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire una maggiore indennità.

Art. 5

Coloro i quali condividano la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione disposta con il presente decreto, fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 45, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, hanno diritto di convenire con l'Autorità espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato come segue:

- per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l'aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 dell'art. 37;
- per le costruzioni legittimamente edificate il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 38, 1 comma, del D.P.R. 327/2001;
- per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;
- per le aree non edificabili, coltivate direttamente dal proprietario, il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/2001, l'importo previsto per la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui l'Autorità Espropriante emetta il decreto di esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.

Art. 6

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata nell'osservanza dell'art. 40, comma 4, del citato D.P.R. 327/2001 in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, è corrisposta direttamente dall'Ente espropriante nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro o al partecipante, che per

effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica, a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

Art. 7

I destinatari del presente provvedimento, qualora non condividano l'indennità di espropriazione offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001.

In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte, si procederà, previo deposito delle indennità provvisorie di espropriazione presso la Cassa DD.PP., alla determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001.

Il presente decreto di occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non sia emanato il decreto d'espropriazione nel termine di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è diventato efficace il provvedimento con cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 6, e dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Art. 8

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata A. R., come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.R.P. 3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità, di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilità di individuazione dell'effettivo proprietario, gli adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio del comune di Corato, nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, nonché sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R.P. 3/2005.

In ogni caso, il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del comune di Corato, e dovrà essere pubblicato sul B.U.R.P., nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001, nella L.R.P. 3/2005 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006.

Art. 9

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal codice del processo amministrativo, approvato con il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e ss.mm.ii., e dalle altre disposizioni processuali vigenti. Si applicano le disposizioni sancite dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto.

Il Dirigente

Avv. Rosa Dipierro